

# L'UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'IMMAGINE DEI BENI CULTURALI.

**Andrea Perruccio**

**Abstract [Ita]:** traendo spunto da una recente pronuncia del Tribunale di Venezia, il contributo ripercorre, con approccio critico, il nodo relativo allo sfruttamento economico delle immagini dei beni culturali: dapprima, attraverso la ricognizione delle principali tappe dell'iter logico-argomentativo seguito dal Collegio e, per conseguenza, della categoria giuridica dell'uso, quale disciplinata dal d.lgs 42/2004; quindi, attraverso un *excursus* sulle sostanziali alterità rispetto alla disciplina del diritto d'autore. Il riconoscimento, all'immagine dei beni culturali, di una dignità di valore autonoma, induce a riflettere sull'attualità delle possibili opzioni di tutela, sia sul versante interpretativo del bilanciamento di interessi, sia su quello sistematico.

**Abstract [Eng]:** drawing on a recent ruling by the Court of Venice, the contribution retraces, with a critical and linear approach, the node relating to the economic exploitation of images of cultural heritage: first, through the recognition of the main stages of the logical-argumentative processo followed by the Collegio and, consequently, of the legal category of use, as governed by Legislative Decree 42/2004; therefore, through an *excursus* on the substantial differences with respect to the copyright discipline. The recognition, to the image of cultural heritage, of a autonomous dignity of value, induces us to reflect on the actuality of the possible protection options, both on the interpretative side of the balancing of interests, and on the systematic one.

**SOMMARIO:** 1. Un paradigma per nuovi orizzonti di tutela. 2. Uso di beni culturali, riproduzione e sue declinazioni secondo il D.lgs 42/2004. 3. Le (false) analogie con il diritto d'autore, tra assonanze normative e (aperti) interrogativi. 4. Conclusioni

## **1. Un paradigma per nuovi orizzonti di tutela.**

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 ottobre 2022<sup>1</sup>, ha accolto, in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c, l'inibitoria cautelare promossa, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dal Ministero della Cultura e dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia contro una nota società tedesca, leader europea dell'industria ludica. Al centro della questione l'utilizzo, a fini commerciali, dell'immagine dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.

Nel percorso logico-argomentativo del Collegio veneziano, si apre un'ampia prospettiva di bilanciamento con i principi sanciti a livello unionale, primo fra tutti quello della libera prestazione di servizi di cui agli artt. 56-62 TFUE. Alle possibilità di restringere tali prestazioni, giovano gli artt. 107-108, D.lgs 42/2004<sup>2</sup>, più volte richiamati alla stregua di norme imperative di applicazione necessaria, connotazione confortata anche dalla

---

<sup>1</sup> Tribunale di Venezia, Sez. II Civile, 24.10.2022, (ord.), est. Azzolini.

giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>3</sup>. Dunque, un argomento a favore dei diritti di riproduzione (di immagini<sup>4</sup>) di beni culturali in capo alla P.A. e, in specie, della loro (inedita) portata *extra-territoriale*<sup>5</sup>.

La riproduzione avversata nel caso di specie si sostanzia, invero, nell'acquisizione e successiva commercializzazione, in forma di *puzzle*, dell'immagine riprodotte l'opera ad oggi custodita nella Galleria dell'Accademia di Venezia. A tutta prima, la condotta appare, *naturaliter*, priva di rischi per il bene culturale, poiché in assenza del contatto fisico tipizzato dall'art. 107, comma II per le ipotesi di riproduzione c.d. eccezionale<sup>6</sup>. In altri termini, l'attività si ridurrebbe ad una tecnica riproduttiva illecita per il solo fatto di essere abusiva: la società in questione avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione agli enti interessati, ai fini

2 Art. 107, comma I, D.lgs 42/2004: “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore”; art. 108: (canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione): 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. 2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. 3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. 4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. 5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. 6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

3 v. Corte di Giustizia, sent. 21.02.1991, C- 180/89, secondo cui “la conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale [può] costituire esigenza imperativa che giustifica una restrizione della libera prestazione dei servizi”.

4 Sull'argomento, si veda BAVETTA, *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XX, 1970, *passim*; RESTA, *L'immagine dei beni*, in RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, 550 e ss.; ID., *L'immagine dei beni e i modelli di appartenenza: un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, in *Giust. Civ.*, 10 nov. 2014, *passim*; ID., *Il regime giuridico dell'immagine dei beni*, in *Il Libro dell'anno del Diritto*, 2016, *passim*; CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale? I “pieni” e i “vuoti” normativi*, in *Aedon*, 3, 2018, *passim*; MAGNANI, *Profili di tutela del diritto d'autore nella creazione di cataloghi digitali del patrimonio culturale: la protezione della banca dati e la protezione dei contenuti*, in *Aedon*, 3, 2020, *passim*; SCIULLO, “Pubblico dominio” e “Dominio pubblico” in tema di immagine dei beni culturali: note sul recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 e 2019/1024, in *Aedon*, 2021, 1, *passim*; LIGRESTI, *Sulla riproduzione (digitale) dei beni culturali. Il P.N.R.R. per il “digital cultural heritage”*, in *Amministrazione in cammino*, 23 novembre 2022.

5 Per quanto di rilievo, tra le questioni pregiudiziali ripercorse dall'ordinanza in esame, quelle in materia di legge applicabile acquistano, in questa sede, importanza secondaria. Basti dire, in proposito, che il carattere di norme di applicazione necessaria riconosciuto alla legge italiana di tutela dei beni culturali (D.lgs. 42/2004) è sufficiente e necessario a rigettare le istanze di applicazione della legge tedesca, sul rilievo, altresì, che la

della determinazione del canone dovuto *ex lege*<sup>7</sup>, stante l'utilizzo del bene (e della sua immagine) a scopo commerciale.

Che se ne dica sulla "inoffensività" della condotta<sup>8</sup>, o sui nebulosi contorni di un "diritto di immagine sul bene culturale"<sup>9</sup>, risulta evidente sul versante processuale l'indubbia adattabilità del provvedimento richiesto ai sensi dell'art. 700 c.p.c.<sup>10</sup>. Ciò tanto più se si pone mente al fatto che l'inibitoria cautelare pare rispondere, in questo caso, alla tutela di interessi tra loro eterogenei. A tutta prima, un interesse pubblico al controllo sulla destinazione d'uso dei beni culturali in generale; a ben guardare, e tenendo ferme le molteplici variabili (in punto di legge applicabile, legittimazione processuale, conformazione della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. etc.), il provvedimento *de quo* si iscrive nel più vasto orizzonte di tutela dei beni a c.d. "titolarità diffusa"<sup>11</sup>. E' sì vero, in effetti, che le parti agiscono per reclamare "diritti

*"disciplina italiana costituita dal Codice dei Beni culturali non prevede alcuna specifica limitazione della sua efficacia entro i confini nazionali"*. Per il carattere di legge di applicazione necessaria riconosciuto già alla L. 1 giugno 1939 n. 1089, di tutela delle cose di interesse artistico e storico, v. BOSCHIERO, *Art. 17 (norme di applicazione necessaria)*, in BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema di diritto internazionale privato. Commentario*, 1996, 1067 e ss; In questa materia, la prevalenza delle norme straniere poste a tutela dei beni culturali sarebbe imposta da una concezione transnazionale dell'ordine pubblico. Per una completa rassegna bibliografica, v. anche BONOMI, *Le norme imperative nel diritto internazionale privato. Considerazioni sulla Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 nonché sulle leggi italiana e svizzera di diritto internazionale privato*, Zurigo, 1988, 402 e ss. Lo stato della normativa attualmente esistente nei vari Stati ha fatto sì che in dottrina così come in giurisprudenza, venisse più volte invocata la formazione, sul piano internazionale, di un principio di ordine pubblico "culturale", in grado di rendere anacronistico qualsivoglia particolarismo giuridico in materia.

6 Art. 107, comma II, D.lgs 42/2004: *"è di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale."*

7 Si danno esempi di vere e proprie pattuizioni in tal senso. A metà degli anni '90, un'omologa società di giochi da tavolo e puzzle siglò un accordo con i Musei Vaticani per la riproduzione (e successiva immissione sul mercato) di immagini dei più iconici capolavori in essi custoditi.

8 Sia pur con riferimento alla sola immagine del bene laddove, di contro, non vi è dubbio che la riproduzione di opere d'arte e beni culturali assuma contorni diversi quando risulti aggredita la genuinità dell'opera, nella sua materialità e autenticità. Benché con qualche riserva, appare sostanzialmente diverso, di conseguenza, l'oggetto materiale delle condotte repressive penalmente dall'art. 178, D.lgs 42/2004, oggi trasfuso nell'art. 518 *quaterdecies* c.p. (c.d. contraffazione di opere d'arte). Il precetto rappresenta un esempio di norma-mista alternativa sicché, alla contraffazione e alterazione, risulta equiparata la riproduzione: *"è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3000 a euro 10.000 chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico"*.

9 RESTA, *Il regime giuridico dell'immagine dei beni*, op. cit.

10 In senso concorde, VULLO, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in CHIARLONI, CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, II, *Procedimenti cautelari*, Torino, 2005, 1305 e ss.; PROTO PISANI, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (anni settanta)*, in *Foro it.*, 2012, 5, 11 e ss.; CONTE, *Dei provvedimenti d'urgenza*, in CONSOLO (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2013, 757 e ss;

11 Tra le tante voci dedite all'argomento, v. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 361 e ss; CARRATTA, *Profili processuali della tutela degli interessi collettivi e diffusi*, in LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, 88 e ss. Sull'ammissibilità, nella giurisprudenza, dell'azione promossa da un'associazione rappresentativa di un interesse pubblico diffuso cfr. la storica sentenza n. 253 del 9 marzo 1973 del Consiglio di Stato, in *Foro it.*, 1974, III, c. 33 e ss.; v. anche CIERVO, *Agire per tutti e per nessuno. Appunti per una teoria*

di privativa” che, nella sostanza, dovrebbero essere: i) funzionali alla corretta valorizzazione del patrimonio culturale; ii) attivabili in rappresentanza ed a garanzia dei rispettivi fruitori (*idest*: la collettività).

Sul versante della legittimazione attiva, si ha in effetti come l’impressione di assistere al superamento di un’impasse di non poco conto, rappresentata dalla carente “autonoma soggettività” del bene culturale. In altre parole, preso atto dell’annosa questione relativa alla azionabilità degli interessi diffusi ovvero collettivi<sup>12</sup>, e tenuto conto delle ovvie difficoltà di un collegamento subiettivo tra autore dell’opera e diritti di utilizzazione (per come richiesto, ad es., dall’art. 12 L.d.a.<sup>13</sup>), si può cogliere tra le righe dell’ordinanza un tentativo di andare oltre (e ciò a tacere della circostanza che trattasi di *res* di interesse culturale, caduta in pubblico dominio, sia pur ricondotta all’ingegno del suo celeberrimo autore).

L’*escamotage* all’uopo utilizzato fa leva sulla “pregnanza significativa” del regime autorizzatorio di cui agli artt. 107-108, D.lgs 42/2004, che individua nel titolare del potere autorizzatorio/concessorio rispetto alla destinazione d’uso del bene, il soggetto (se non l’unico) legittimato all’esperimento della inibitoria cautelare.

Sul punto, è significativo il passaggio dell’ordinanza da cui emerge che “*lo stesso [il bene culturale] non possiede evidentemente un’autonoma soggettività cosicché si verifica una scissione tra l’oggetto di tutela rispetto alla lesione dell’immagine e il soggetto deputato, quale titolare del potere autorizzatorio/concessorio rispetto alla sua destinazione, ad agire per la sua tutela e a ricevere l’eventuale risarcimento [...]. Ciò che giustifica la legittimazione attiva delle odierne reclamanti*”<sup>14</sup>.

Donde appare evidente il tentativo di mediazione ermeneutica ai fini di una maggiore afferrabilità dell’interesse tutelato, stretto com’è tra l’eccessiva fumosità della lesione all’immagine del bene culturale, e la latitudine *ontologicamente estesa* dell’interesse (ora pubblico, ora diffuso) alla relativa fruizione e corretta destinazione.

Sul duplice versante del *fumus boni iuris* e del *periculum*, è da rilevare come non solo l’equazione *beni culturali-diritti della personalità* (emergente nel caso di specie, ex artt. 6, 7 e 10 c.c.<sup>15</sup>) conforta, a ragione, la particolare aderenza della tutela cautelare “atipica” rispetto ai diritti non patrimoniali, ma lo stesso richiamo allo “*svilimento dell’immagine e del nome*

---

*processuale dei beni comuni*, in *QG*, 2, 2017, *passim*.

<sup>12</sup> La bibliografia sul tema è assai vasta. Limitando il campo di indagine alla sua sede originaria, ossia alla tutela degli interessi diffusi avanti al giudice amministrativo, v. NIGRO, *Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazione della giurisprudenza*, in *Foro.it*, 1987 (ora in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1996, 1857 e ss.); ID., *Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la Pubblica amministrazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1980 (ora in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1996, 1427 e ss.).

<sup>13</sup> v. *infra* nota 30.

<sup>14</sup> Ad avviso di chi scrive, il ragionamento dei giudici sembra echeggiare la teorica dei beni culturali quali *tertium genus* di interessi di natura collettiva/diffusa, tale da legittimare, emancipandolo, un approccio istituzionale e giudiziario ai beni comuni, “*al fine di ricomprendere la loro garanzia nelle maglie del processo*”. In senso concorde, CIERVO, *op. cit.*, p. 4; cfr. CERULLI-IRELLI, DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Politica del diritto*, Padova, 2014, 16 e ss.

<sup>15</sup> Art. 10 c.c. (abuso dell’immagine altrui): “*qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni*”.

dell'opera Uomo Vitruviano" giova ai fini della prognosi positiva di "irreparabilità" del danno paventato.

Sul requisito dell'"imminenza" del pregiudizio *nulla quaestio*, versandosi, nel caso di specie, in un tipico esempio di illecito dannoso "permanente", i cui effetti lesivi perdurano nel tempo (la messa in circolazione del prodotto illecitamente riprodotto l'immagine del bene culturale); quanto al requisito della irreparabilità, mette conto osservare quanto segue.

Alla funzione del bene culturale e, ancor più incisivamente, all'idea di bene culturale quale "entità immateriale distinta dal supporto materiale cui inerisce e costituente un valore identitario collettivo destinato alla fruizione pubblica", è stato riconosciuto rilievo assorbente sotto il profilo della gravità della lesione perpetrata all'immagine e al nome del bene. E ciò in termini di "danno risarcibile ex artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., laddove il danno è costituito, in primo luogo, dallo svilimento dell'immagine e della denominazione del bene culturale (perché riprodotti e usati senza autorizzazione e controllo rispetto alla destinazione) e, in secondo luogo, dalla perdita economica patita dall'Istituto museale (per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione)".

Se, da un lato, ciò costituisce una conferma della "significativa elasticità" attribuita al requisito del "pregiudizio irreparabile", in linea con le interpretazioni caldegiate dalla dottrina più recente<sup>16</sup>; dall'altro, l'accoglimento dell'inibitoria sulla falsariga degli artt. 6, 7 e 10 c.c. (di regola, riferibili ai *diritti della personalità*), sembra dischiudere l'enforcement di un diritto assoluto (forse proiettato, implicitamente, nella dimensione dei diritti umani<sup>17</sup> e, quindi, correlato alla fruizione), benché in apparente antitesi con la natura del diritto (di credito) previsto dall'art. 108, D.lgs 42/2004<sup>18</sup>.

Com'è evidente, la vicenda offre diversi spunti di riflessione, ed è occasione per ripercorrere un quadro normativo senz'altro di settore, e per questo latore di tecnicismi e nozioni da rischiarare.

## 2. Uso di beni culturali, riproduzione e sue declinazioni secondo il D.lgs 42/2004.

Per meglio inquadrare il *thema decidendum* sottoposto all'attenzione del giudice della cautela, occorre riepilogare i punti salienti dell'ordinanza *de quo*: 1) il costo di riproduzione di cui agli artt. 107-108, Codice dei beni culturali può essere qualificato come un "diritto di utilizzazione economica" sui beni posseduti dall'ente consegnatario; 2) la concessione d'uso rappresenta una contromisura, di natura amministrativa, finalizzata al controllo sulla destinazione d'uso del bene culturale, quando la riproduzione sia eseguita a scopo di lucro; 3) la relativa disciplina codicistica ha "vocazione universale" e come tale è qualificabile "di applicazione necessaria"; 4) il danno non patrimoniale, riconosciuto dal giudice della cautela, è danno all'immagine del bene culturale. Questa voce di danno, imputabile al valore

<sup>16</sup> Per ampi richiami dottrinali, v. per tutti, TARZIA-FALETTI (a cura di), *Il processo cautelare*, ult. ed., Torino, *passim*.

<sup>17</sup> Sui diritti fondamentali in prospettiva "intergenerazionale", si veda BIFULCO-D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, *passim*; FRANCONI, *The Human Dimension of International Cultural Heritage: An introduction*, in *European Journal of International Law*, 2011, 9-16, *passim*; CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna, 2016, *passim*;

<sup>18</sup> POJAGHI, *Beni culturali e diritto d'autore*, in *Riv. Dir. Aut.*, 2014, *passim*.

immateriale del bene (sulla falsariga della bipartizione tra “*corpus mysticum*” e “*corpus mechanicum*”<sup>19</sup>), è costituita dallo “*svilimento dell’immagine e del nome dell’opera*”.

Il dato normativo da cui muovere è quindi rappresentato dagli artt. 107-108 del Codice Urbani (D.lgs 42/2004). Le norme si collocano all’interno del Titolo II, rubricato *Fruizione e valorizzazione dei beni culturali*, più precisamente all’interno del Capo II, a sua volta dedicato alla *fruizione dei beni culturali*. La materia è governata da *principi generali* (sezione I) e, successivamente, normata da disposizioni di dettaglio, relative all’*uso dei beni culturali*<sup>20</sup> (sezione II).

A questo articolato normativo, in sé peculiare, si deve il pregio di regolare, con evidente rigore sistematico, la dimensione effettiva del rapporto tra collettività e patrimonio culturale, in aderenza alla natura altrettanto peculiare di quest’ultimo<sup>21</sup>. In proposito, si è efficacemente osservato che la concreta estrinsecazione dell’uso consente di “*cogliere il rapporto tra bene e collettività assai meglio di quanto consenta lo studio del regime della tutela e della circolazione del bene*”<sup>22</sup>.

Se questa è, in estrema sintesi, la strada maestra da percorrere per un inquadramento preliminare della materia del contendere, si può dire, a tutta prima, che la categoria giuridica dell’uso, per come prevista dal codice civile, viene storicamente riferita alla proprietà, in quanto godimento su cosa *altrui* ai sensi dell’art. 1021 c.c. E si può dire, altresì che la categoria in oggetto sia *genus* della *species* disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in ragione della funzione “*sociale*” del patrimonio culturale<sup>23</sup> e dei diversi modi di intendere il concetto di “*proprietà*”<sup>24</sup>. La tematica si rivela, com’è noto, centrale, trovando nel campo dei beni culturali le sue elaborazioni più innovative<sup>25</sup>. Basti ricordare come uno dei

19 Già preconizzata dai primi commentatori della L.d.a., si veda, per tutti, FERRARA, *Il diritto reale di autore in rapporto alla nuova legge italiana*, Napoli, 1940, *passim*.

20 In proposito, si veda FANIZZA, *Art. 107*, in ANGIUTTI, CAMPUTI-JAMBRENGHI (a cura di), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2005; BROCCA, *La disciplina d’uso dei beni culturali*, in *Aedon*, 2, 2006; VENTIMIGLIA, *Art. 107*, in SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012; LIGRESTI, *op. cit.*, 4 e ss.

21 In ragione dello stretto collegamento tra “uso” e “fruizione” del patrimonio culturale, il cui godimento dipende, in concreto, dall’uso che se ne fa. Sul punto, si veda *ex multis*, Corte cost. 138/2020. In dottrina, v. ancora CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, *op. cit.*

22 La questione intercetta, pertanto, l’uso dei beni pubblici. Tra gli autori impegnati sull’argomento, con precipuo riguardo al rapporto tra beni pubblici e beni culturali, v. SANDULLI, *Spunti per lo studio dei beni privati di interesse pubblico*, in *Dir. economia*, 1956, 163; GIANNINI, *Beni pubblici*, Roma, 1963, *passim*; RENNA, *La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica*, Milano, 2004, *passim*; MATTEI, REVIGLIO, RODOTA’ *I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile*, Roma, 2010, *passim*; Nella manualistica, v. *ex multis*, CASETTA-FRACCHIA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2014, 221 e ss.

23 Sociale in quanto “*promozionale*”, arg. ex art. 9 Cost. Sul punto, si veda MERUSI, *Art. 9*, in BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 434 e ss.

24 La constatazione per cui si danno più modi di intendere la proprietà, in ragione della funzione via via assolta da questa, si deve al fondamentale contributo di Cfr. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con particolare riguardo alla proprietà terriera)*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario, Palermo, 19-23 ottobre 1952*, Milano, 1954, *passim*. e, successivamente, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964, *passim*; Con precipuo riguardo ai beni culturali di appartenenza privata, cfr. anche LONGOBUCCO, *Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà “obbliga”*, in *Politica del diritto*, 4, 2016, 547-562.

25 Si vuole qui alludere, ovviamente, ai contenuti del progetto di riforma della Commissione Rodotà, istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2007, in seno alla quale è sorta, nel nostro panorama giuridico, la

risultati cui approda la dottrina sia quello della sostanziale divaricazione tra titolare del diritto c.d. dominicale (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali) e collettività, alla quale è imputabile l'interesse al godimento del bene *ex se*, sicché “*ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità*”, a nulla rilevando, sotto questo profilo, l'individuazione dell'effettivo titolare<sup>26</sup>, né, per conseguenza, la necessità di accordi tra i diversi titolari dei beni (cfr. art. 102, co. 4, D.lgs 42/2004).

Fatte queste premesse, la riproduzione di un bene culturale, *lato sensu* considerata<sup>27</sup>, è soggetta a concessione amministrativa, dietro il versamento di un canone ovvero di corrispettivi di riproduzione, allorché il richiedente interessato possa trarne un qualche *beneficio economico* (arg., ad esempio, ex art. 108, co. 1, lett. d)<sup>28</sup>. Viene dunque in rilievo la discrezionalità amministrativa, nella sfera della quale l'Amministrazione esercita, *in via esclusiva*, il controllo sulla destinazione d'uso dei beni culturali.

Orbene, per quanto è qui d'interesse, il termine “*immagine*” compare sporadicamente all'interno del Codice dei beni culturali. L'unico riferimento significativo, risulta essere, invero, quello in materia di riproduzione: l'art. 108, comma 3 *bis*, n. 2 recita che sono in ogni caso libere, tra le altre, le attività di “*divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro*”. E così, il connotato “aggiuntivo” dell'utilizzo dell'immagine del bene culturale è, e rimane, il contesto nel quale l'attività viene posta in essere. Se l'attività è svolta a scopo di lucro, allora tale elemento assurge, a livello normativo, a spartiacque tra attività regolamentata (*recte*: vincolata al pagamento del corrispettivo) e attività libera<sup>29</sup>. A voler quadrare il cerchio, metafora viepiù calzante con l'oggetto in contestazione, tanto varrebbe mutuare, *ceteris*

---

definizione di “*bene comune*”, seppur in assenza, allo stato, di riscontri normativi. Sulla categoria dei beni comuni, *ex plurimis*, v. RODOTA', *Lo statuto giuridico del bene culturale*, in *Annali dell'associazione Bianchi Bandinelli*, Roma, 1994, 15 e ss.. Per una ricognizione del dibattito dottrinale intorno alla categoria in oggetto, v. MATTEI, REVIGLIO, RODOTA' (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007, *passim*; MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2012, *passim*. I beni culturali costituirebbero un esempio di bene comune, in quanto cose che “*esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità [...] che non rientrano stricto sensu nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa potendo appartenere non solo a persone pubbliche ma anche a privati*”.

26 Cfr. PUGLIATTI, *La proprietà*, op. cit.; LONGOBUCCO, *Beni culturali*, op. cit.

27 Nel dettaglio, il Codice dei beni culturali opera una *summa divisio* tra due fattispecie riproduttive: da un lato, la riproduzione *per contatto*, descritta dall'art. 107, comma II, primo periodo, vale a dire quella che “*consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti*”; dall'altro, la riproduzione attuata con modalità tali da non comportare *alcun contatto fisico col bene* (richiamata dall'art. 108, comma 3 *bis*, numeri 1-2). Ciò che viene in rilievo nel “caso dell'Uomo Vitruviano” *et similia*, è certamente quest'ultima forma di riproduzione, la meno invasiva se confrontata alla prima tipologia di riproduzione, ancor meno se si restringe il *focus* sulla particolarità del caso in esame, consistendo la condotta avversata nello “*svilimento*” - a dire del giudice della cautela - dell'*immagine* di un bene culturale e del suo nome.

28 Ciò naturalmente, fuori dei casi di riproduzione *per contatto*, la quale, fermo quanto *supra*, è di regola vietata e al più consentita “*in via eccezionale, con apposito decreto ministeriale*”, a termini dell'art. 107, co. 2, secondo periodo.

29 Nello specifico, quelle con finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, *purché svolte, appunto, senza scopo di lucro*: v. art. 108, comma 3 *bis*, D.lgs 42/2004.

*paribus*, dalla L.d.a., un diritto esclusivo<sup>30</sup> di utilizzazione economica sui beni culturali (*recte*: sulle relative immagini) in capo all'Amministrazione, presso cui i beni medesimi sono custoditi<sup>31</sup>. Sulle ragioni – di ordine sistematico - che rendono difficili la quadratura del cerchio, si ritornerà nel prosieguo.

### 3. Le (false) analogie con il diritto d'autore, tra assonanze normative e (aperti) interrogativi.

La soluzione accolta nell'ordinanza in esame echeggia una poliedricità senza dubbio evidente, poiché l'istanza di inibitoria ben potrebbe fondarsi su divieti ubiquitariamente previsti, tutti suscettibili di venire in rilievo: ora sotto il profilo del regime vincolistico di cui agli artt. 107-108 cit.; ora sul piano sovranazionale, alla stregua dell'art. 41, co. I dell'accordo TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale) promosso dall'OMC<sup>32</sup>; ora da punto di vista del diritto d'autore, qualora si potesse ricorrere ad una *fiction* per sussumere il caso in esame sotto la fattispecie dell'art. 96, L.d.a.<sup>33</sup>. E tuttavia, mantenendo una lettura aderente al dato positivo, quale/i interesse/i può/possono dirsi alla base della tutela cautelare richiesta? Un interesse pubblico? Una forma pubblicistica di *copyright*?<sup>34</sup> Va da sé, che la giustapposizione tra patrimonio culturale e diritto d'autore<sup>35</sup>

30 Sulla falsargia dei diritti esercitabili ai sensi dell'art. 12, L.d.a., in forza del quale l'autore “*ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti*”. Come si dirà, lo stesso giudice della cautela nella vicenda in esame ha rimarcato l'evidente “*scissione tra l'oggetto di tutela rispetto alla lesione dell'immagine e il soggetto deputato ad agire per la sua tutela*”.

31 Sul punto, non esiste uniformità di vedute in giurisprudenza. Secondo Cass., sent. n. 9757/2013 è legittima la riproduzione di un bene culturale eseguita mediante rilevamenti scientifici risultati da un'attività peritale. Di contrario avviso, nella giurisprudenza amministrativa, cfr., *ex multis*, TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 2858 del 2012

32 In quest'ultima direzione, il vincolo sulla riproduzione di immagini di beni culturali si spiegherebbe anche dalla *ratio* di regolamentare, con acribia forse eccessiva, un ulteriore aspetto della circolazione dei beni culturali, al fine di “*evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso*”, v. art. 41, co. I, TRIPs: “*I Membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente Accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso*”.

33 Art. 96, L.d.a.: “*Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa*”. Il richiamo a tale disposizione va preso *cum grano salis*, per le evidenti esigenze di “*adattamento*” al caso di specie. A ben vedere, la fattispecie a venire in rilievo sarebbe quella di cui all'art. 93, co. 2 L.d.a., ove si prevede che: “*dopo la morte dell'autore occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado*”. Si può dire, con ogni cautela all'uopo necessaria, che l'immagine di un bene culturale di autore vissuto secoli or sono possa mutuare il regime giuridico del ritratto ex art. 96 L.d.a. a soli fini descrittivi, laddove il consenso richiesto dalla norma *de quo* altro non è che la licenza concessa dall'ente pubblico, presso cui il bene culturale è “*caduto*” in custodia.

34 In proposito, si è fatta largo l'espressione “*pseudo-copyright*”. In chiave critica, si veda ALIPRANDI, *Lo pseudo-copyright sui beni culturali: ecco perché è un problema tutto italiano*, in *agendadigitale.eu*, 13 luglio 2022.

35 Per un'ampia panoramica sul tema, si veda MUSSO, *Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Libro quinto: Lavoro art. 2575-2583*, Bologna-Roma, 2000, *passim*; SBARBARO, *Codice dei beni culturali e diritto d'autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale*, in *Dir. ind.*, 2016, I; SPREDICATO, *Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d'autore*, Milano, 2013; ID., *Principi di diritto d'autore*, Bologna,

rappresenta un autentico *rebus* giuridico. Il confronto tra le rispettive realtà normative si espone ad inevitabili conflitti<sup>36</sup>, in ragione delle alterità sostanziali che caratterizzano i relativi oggetti di tutela.

Tra i due poli normativi, divergono interessi di natura diversa, destinati a percorrere un "doppio binario"<sup>37</sup>: l'interesse, di matrice pubblicistica, alla massima fruizione del bene dichiarato di interesse culturale, secondo lo schema del D.lgs 42/2004; l'interesse, squisitamente individuale, dell'autore dell'opera oggetto di protezione ai sensi dell'art. 2577 c.c.<sup>38</sup> e della L. 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sui diritti d'autore, di seguito L.d.a); al diritto d'autore di cui all'art. 2575 c.c. risponde la definizione "opera dell'ingegno di carattere creativo"; al bene culturale risponde il substrato materiale descritto dagli artt. 2, 10 e 11 d.lgs/2004<sup>39</sup>. Donde è la natura stessa del patrimonio culturale a rendere evidente la suddetta polarità, consapevoli della massima fruibilità<sup>40</sup> di cui dovrebbe godere (e di cui, sovente, gode) il "patrimonio storico e artistico della Nazione", sotto l'egida dell'art. 9 Cost.

Fuori dall'ovvio, dal coacervo di definizioni normative si prende atto di una certa prossimità semantica tra le "arti figurative" di cui all'art. 2575 c.c., l'"opera d'arte" e ciò che viene formalmente riconosciuto come "bene culturale"<sup>41</sup>. Quindi, di una potenziale sovrapponibilità fra i due sistemi<sup>42</sup>, e cioè nelle ipotesi di conflitto in cui il bene sia

2020; POJAGHI, *Beni culturali e diritto d'autore* cit.; CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi*, in *Aedon*, 3, 2018, *passim*; TARASCO, *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, Bari, 2019, *passim*; SCIULLO, "Pubblico dominio" e "Dominio pubblico", *op. cit.*

36 Sulla conflittualità degli interessi tutelati dai rispettivi sistemi normativi (Codice dei beni culturali, da un lato; Legge sul diritto d'autore, dall'altro), si veda POJAGHI, *op. cit.*; BARBERIO, *Il regime e le forme di circolazione e di controllo dell'opera d'arte tra diritto d'autore e tutela del bene culturale*, in DELFINO (a cura di) *L'arbitrato ed il mercato delle opere d'arte. Atti del convegno (Acconia di Curinga, 18-19 settembre 2009)*, Reggio Calabria, 2011, 91 e ss.

37 Dove l'espressione "doppio binario" starebbe a sottolineare la tendenziale non sovrapponibilità dei due sistemi. Sul punto, v. MUSSO, *op. cit.*, *passim*.; POJAGHI, *op. cit.*

38 Art. 2577 c.c. (contenuto del diritto): "l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione".

39 Art. 2, D.lgs 42/2004: "Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà", vale a dire che presentano un "interesse culturale", ad eccezione delle cose "che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni" (così art. 10, co. 5).

40 Sul concetto di fruizione, quale *trait d'union* tra patrimonio culturale e sua valorizzazione, v. Corte cost., sent. 9/2004 e n. 212/2006, ad avviso della quale "la valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione e con riferimento ai modi di questa". Del pari, si veda LIGRESTI, *Sulla riproduzione (digitale) dei beni culturali*, *op. cit.*; CARPENTIERI, *Digitalizzazione, banche dati e valorizzazione dei beni culturali*, in *Aedon*, 2020, 3; FRANCOLA, *Nuove tecnologie tra valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali*, in *Astrid Rassegna*, 2018, 4, *passim*.

41 Prossimità semantica che non denota una fungibilità sul piano concettuale, trattandosi di nozioni autonome. Sul punto, v. SBARBARO, *Codice dei beni culturali e diritto d'autore*, *op. cit.*, 77 e ss.; TARASCO, *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, *op. cit.*, 107 e ss.; POJAGHI, *Beni culturali*, *op. cit.*, 149 e ss.; SCIULLO, *op. cit.*

42 POJAGHI, *op. cit.*, 149 e ss.

assoggettabile alla tutela pubblicistica e sia, al contempo, oggetto di protezione ai sensi della L.d.a.

Ipotesi, questa, resa più che verosimile dagli artt. 10, comma 5, Codice dei beni culturali<sup>43</sup> e 25, L.d.a.<sup>44</sup>. Allo stato dell'attuale normativa, la tutela dei beni culturali si estende alle opere d'arte "la cui esecuzione" risalga ad oltre settanta anni, laddove, di contro, la protezione del diritto d'autore si estende fino a settanta anni "dopo la morte dell'autore".

Basti pensare all'opera d'arte eseguita più di settanta anni or sono, il cui autore sia morto da non più di settanta anni<sup>45</sup>: quale dei due regimi giuridici potrà dirsi applicabile, ove intervenisse la dichiarazione di interesse culturale? Potenzialmente entrambi<sup>46</sup>.

Ancor più ravvicinata, rispetto alla problematica *de quo*, è la prospettiva offerta dalla giurisprudenza più recente, e relativa all'uso indebito di immagini di beni culturali da parte di terzi<sup>47</sup>, estranei all'Amministrazione che quei beni custodisca o abbia in consegna.

Le pronunce incentrate sull'argomento si spingono a riconoscere all'immagine del bene culturale una dignità di valore autonoma, nell'ottica di una tutela "ad ampio spettro" e, conseguentemente, di un "diritto di privativa" in capo alla P.A.

Di qui l'interrogativo, dal sapore provocatorio: ha senso parlare di "altruità" con riferimento all'immagine del patrimonio culturale? Più segnatamente, ha senso ipotizzare una reviviscenza di un "dominio pubblico"<sup>48</sup>, sottoforma di "diritti di privativa" sull'utilizzo, quand'anche economico, dell'immagine di un bene culturale<sup>49</sup>?

Per non confondere i piani, e rimarcando la diversa natura del "diritto d'autore"<sup>50</sup>, si può anche rispondere positivamente: l'apposizione di limiti alla circolazione (dell'immagine) del

43 Art. 10, comma 5, d.lgs 42/2004: "non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate nel comma I e nel comma III, lett. a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate nel comma 3, lett. d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni". Rimangono ferme le sanzioni penali in materia di contraffazione (v. art. 178 D.lgs 42/2004, oggi trasfuso nell'art. 518 *quaterdecies* c.p.) e quelle in materia di vendita (art. 64 CBC).

44 Art. 25, L.d.a.: "i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte".

45 A titolo esemplificativo, vengono in rilievo le opere dello scultore Marino Marini (1901-1980), lì dove riconosciute di interesse culturale. Si rinvia al catalogo generale dei beni culturali reperibile *on line*.

46 POJAGHI, *op. cit.*

47 In giurisprudenza si contano pochi benché assai significativi precedenti. Tra i più recenti, vi è la vicenda definita con un'ordinanza del Tribunale di Firenze, datata 11 aprile 2022, e relativa alla riproduzione non autorizzata dell'immagine del David di Michelangelo da parte di una società. Si veda, altresì, Tribunale di Palermo, sent. n. 4901 del 2017 relativa alla famosa vicenda del Teatro Massimo di Palermo. Al centro della questione, la riproduzione non autorizzata (e per fini pubblicitari) dell'immagine del Teatro da parte di un Istituto di credito. v. anche TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 2858 del 2012, sulla quale si veda LIGRESTI, *op. cit.*

48 SCIULLO, *op. cit.*

49 L'interrogativo non è certo nuovo, come evidenziato da CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale op. cit.*, il quale rinvia a GRISOLA, *La tutela della cosa d'arte*, Roma, 1952, 351.

50 POJAGHI, *Beni culturali e diritto d'autore, op. cit.* In effetti, il diritto d'autore non potrebbe trovare cittadinanza in una materia come quella disciplinata dal Codice dei beni culturali, se non interpretando estensivamente la lettera della legge (v. artt. 10 c.c. ma anche 96 L.d.a.), fatte salve le ipotesi di conflitto (es. opera d'arte eseguita più di settanta anni or sono, il cui autore sia morto da non più di settanta anni). Diversamente opinando, non avrebbe alcun senso la clausola di salvezza contenuta nell'art. 107 D.lgs 42/2004, la quale fa salva la disciplina del diritto d'autore.

bene ben potrebbe rientrare tra le prerogative proprietarie del rispettivo titolare<sup>51</sup>, fintantoché il bene non sia esposto alla pubblica vista<sup>52</sup>. Eppure, la semplice lettura del dato positivo conforta una dimensione “prettamente economica”, nella quale il regime giuridico dell’immagine del bene sembra adagiarsi, con il suo inafferrabile coefficiente di indeterminatezza<sup>53</sup>.

Il nodo potrebbe, invero, essere proprio questo: l’esercizio di diritti di privativa, in forma di corrispettivo/canone imposto sulla riproduzione concessa a terzi, pare approssimarsi ad un “costo di fruizione”, al pari di quando si paga il biglietto per l’accesso agli istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101, D.lgs 42/2004, siano essi di proprietà pubblica o privata (e sul punto, *nulla quaestio* poiché “l’accesso agli istituti e a luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento”: art. 102, co. I). In altre parole, si addossa in capo al concessionario il costo (e quindi l’entrata economica) che sarebbe conseguito(a) ad una fruizione *in loco* del bene fisico e originale (anziché riprodotto).

Al contempo, e in linea con quanto già osservato altrove<sup>54</sup>, tale rilievo presterebbe il fianco ad una concezione forse inattuale di fruizione, che non tiene in debito conto della potenziale “ubiquità” dell’accesso alla cultura. Lì dove una fruizione “virtuale”, “digitalizzata” del patrimonio culturale, si serve di immagini, accede ad una dimensione, per così dire, “immateriale” della cultura.

Com’è noto, ai nuovi orizzonti della fruibilità si è orientata, da ultimo, l’Unione Europea, attraverso la Direttiva(UE) 2019/790<sup>55</sup>.

Per effetto dell’art. 14 della Direttiva(UE), “*gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto di autore o a diritti connessi*”. E si è, in proposito, osservato come la Direttiva faciliti l’operatività degli artt. 107-108, d.lgs 42/2004,

---

51 Per una ricognizione del problema, v. RESTA, *Il regime giuridico dell’immagine*, *op. cit.*

52 Diversamente, viene in rilievo la c.d. libertà di panorama, quale limite generalmente riconosciuto all’esercizio di diritti di privativa sui beni (sia culturali che paesaggistici). Sulla libertà di panorama, si veda RESTA, *Chi è proprietario delle Piramidi? L’immagine dei beni tra property e commons*, in *Politica del diritto*, 2009, 567 e ss; FAGGIONI, *La libertà di panorama in Italia*, in *Dir. industriale*, 2011, 6, 535 e ss.

53 Sull’irreperibilità, nell’attuale ordinamento, di un regime giuridico *ad hoc*, si veda RESTA, *Il regime giuridico*, *op. cit.*

54 SCIULLO, *op. cit.*

55 In senso concorde, SCIULLO, *op. cit.*: “*se ci accosta alle disposizioni codicistiche dedicate all’Uso dei beni culturali, si avverte come la sensazione della patina del tempo. L’impressione di fondo è che esse riflettano l’idea di una fruizione prevalentemente “in presenza”, individuale, condotta dal visitatore “analogico” del museo, biblioteca, archivio. Sembra mancare la dimensione dell’accesso “a distanza”, senza confini temporali e geografici, reso disponibile ai navigatori della rete*”. Sulla Direttiva(UE) 2019/790, si veda anche ARISI, *Riproduzioni di opere d’arte visiva in pubblico dominio: l’art. 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia*, in *Aedon*, 2021, 1, *passim*; SCIULLO, *op. cit.*; LAVAGNINI, *Il diritto d’autore nel mercato unico digitale. Direttiva UE 2019/790 e d.lgs n. 177/2021 di recepimento*, Torino, 2022, *passim*. Con precìpua riguardo alla tutela del diritto d’autore in rete, si veda STAZI, *La tutela del diritto d’autore in rete: bilanciamento degli interessi, opzioni regolatorie europee e “modello italiano”*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, II, 1, 2015, *passim*; CARPENTIERI, *Digitalizzazione cit.*; MANACORDA, *Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di “Diritto e gestione del patrimonio culturale”*, in *Il Capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage*, 2020, 4, *passim*.

nella misura in cui il materiale derivante dalla riproduzione priva di originalità, di opere delle arti visive/beni culturali, esuli dal raggio d'azione del diritto d'autore<sup>56</sup>.

#### 4. Conclusioni.

Pur in assenza di “agganci logico-normativi” alla disciplina del diritto d'autore, gli effetti dell'inibitoria cautelare concessa con l'ordinanza in esame si approssimano, giocoforza, a quelli tratteggiati dalla L.d.a. (arg. ex art. 163<sup>57</sup>, L. 22 aprile 1941, n. 633), risolvendosi: a) nella cessazione del comportamento abusivo in quanto non autorizzato (quand'anche in deroga, come si è visto, ai principi unionali in tema rilevanti, in ragione dell'interesse pubblico preminente alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale); b) nella richiesta di risarcimento dei danni patiti, danni conseguenti alla lesione di diritti patrimoniali e non, sulla falsariga della dicotomia *diritti di utilizzazione economica-diritti morali*, alla luce degli artt. 20<sup>58</sup> e ss. L.d.a.<sup>59</sup>; c) nella determinazione di una somma, a titolo di penale, per ogni ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza (ovvero per ogni violazione successivamente constatata<sup>60</sup>.

Se, per un verso, il costo di riproduzione di cui agli artt. 107-108, Codice dei beni culturali certo non si atteggia alla stregua d un diritto di utilizzazione economica previsto dalla L.d.a., bensì come contromisura, di natura amministrativa, finalizzata al controllo sulla corretta destinazione d'uso del bene culturale, quando la riproduzione sia eseguita a scopo di lucro<sup>61</sup>; per converso, non sembra potersi revocare in dubbio che l'assoggettamento a *royalties* della riproduzione di un'immagine di un bene culturale pare esporsi a censure, sulla scorta delle istanze di massima fruizione del bene<sup>62</sup>, propugnate già da risalente dottrina, e concretatesi nella qualificazione del bene culturale come *bene immateriale di proprietà pubblica*<sup>63</sup>. Ciò sul

56 Negli stessi termini, SCIULLO, *op. cit.* Il contenuto dell'articolo 14 cit. risulta oggi interamente trasfuso nell'art. 32 quater, L.d.a., con la precisazione, per quanto è di interesse in questa sede, che l'art. 32 quater fa espressamente salve le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al D.lgs 42/2004.

57 Art. 163, comma I, L.d.a.: “*il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari*”. La norma è stata ritenuta applicabile anche con riferimento ai cc.dd. diritti morali di cui agli artt. 20 e ss. L.d.a., v. Trib. Milano, 13 dicembre 2007, in *AIDA*, 2010, 526.

58 Art. 20, comma I, L.d.a.: “*Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, o ad altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*”.

59 Argomentando in tal senso, appare significativo quanto disposto dall'art. 23, ult. comma, L.d.a.: “*l'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali*”.

60 Di qui l'evidente analogia che ricorre tra gli artt. 614 *bis* c.p.c. e 163, co. 2, L.d.a. In entrambi i casi, “*il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento*”.

61 Diversamente opinando, non avrebbe alcun senso la clausola di salvezza contenuta nell'art. 107, D.lgs 42/2004.

62 DE MEO, *La riproduzione digitale delle opere museali fra valorizzazione culturale ed economica*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2019, 3, *passim*; ALIPRANDI, *Vincoli alla riproduzione dei beni culturali, oltre la proprietà industriale*, in *Archeologia e calcolatori*, 9, 2017, 93-110.

63 Si vuole qui alludere alla nota concezione propugnata dal GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 3: “*essendo un bene di fruizione più che di appartenenza, il bene culturale non è pubblico in*

presupposto che lo Stato-Amministrazione avrebbe delle “*potestà che non riguardano l'utilizzabilità patrimoniale della cosa, bensì la conservazione alla cultura e la fruibilità nell'universo culturale*”<sup>64</sup>. Di qui una prevalenza dell'*immateriale* sul *materiale* e sulla *materialità*, per certi versi ancora “*futuribile*”<sup>65</sup>.

Beninteso, chi scrive è anche consapevole che un'esperienza diretta sia anche più profonda. Quindi, non si vuole qui perorare una liberalizzazione *tout cour*, né con ciò ritenere sostituibile ciò che non può essere sostituito. Fruire del patrimonio culturale vuol dire anche “raggiungerlo” fisicamente, ovunque esso si trovi, nella sua materialità (altro è riscoprire, stanza per stanza, quanto esposto in un museo, altro è passeggiare in un parco archeologico e altro ancora è simularne l'esperienza diretta con un percorso virtuale, composto di sole immagini).

Ma se l'immagine del bene è rappresentazione della sua “*entità immateriale*” (la sola a rimanere “virtualmente” eterna, sol che si rammenti la cifra “nera” di beni distrutti<sup>66</sup>, o dall'ignoto destino<sup>67</sup>), sarebbe bene che essa trascenda da logiche di appartenenza. E che siano fatte salve ulteriori ragioni di tutela solo allorquando l'immagine del bene diventi veicolo di messaggi nocivi per la cultura e la stessa civiltà<sup>68</sup>.

---

*quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene fruibile, o meglio, di fruibilità*”. Dal che si deduce che sulla *res* materiale possono concorrere più utilità, o diritti: il diritto dominicale (pubblico o privato) da un lato; la qualità di bene culturale, dall'altro (da considerarsi sempre pubblica). Mentre il primo definisce l'appartenenza individuale, la seconda componente accede al concetto di fruizione e di dominio pubblico. Sulla categoria dei cc.dd. “beni non esclusivi”, cfr. per tutti LOMBARDI-VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, ult. ed, *passim.*, Padova. Si veda anche MORBIDELLI-BARTOLINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, Torino, 2018, *passim.*

64 GIANNINI, *I beni culturali*, *op. cit.*, 5 e ss. Nel solco di tale filone dottrinale, le prerogative proprietarie connesse ai beni culturali risultano sempre subvalenti e recessive rispetto alla soddisfazione dell'interesse pubblico alla conservazione e valorizzazione del bene medesimo sul piano della fruizione. Conservazione che, come si è visto, risulta del tutto impregiudicata a fronte di una riproduzione priva di contatto fisico col bene – com'è la riproduzione di immagini – al pari della valorizzazione, la quale anzi sortirebbe effetti positivi, sul piano dell'accessibilità al bene, sia pur attraverso la diffusione della relativa immagine.

65 In proposito, e in prospettiva storicamente orientata, CASINI, *op. cit.*, secondo cui: “*la disciplina del Codice è prevalentemente intrisa di materialità e incentrata sulla conservazione fisica del supporto*”; MORBIDELLI-BARTOLINI, *L'immateriale economico*, *op. cit.*

66 Si ricorderà, tra i tanti precedenti, la distruzione del “Tempio di Bel” del sito di Palmira, ad opera del gruppo terroristico “stato islamico”. In argomento, v. *ex multis*, BENVENUTI-SAPIENZA (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2010, *passim.*

67 Si ricorderà, nell'universo dei beni trafugati, la “Natività” di Caravaggio, scomparsa da Palermo nel 1969 e mai più ritrovata.

68 Con ciò alludendo ad una recente (e osteggiata) campagna pubblicitaria in cui l'immagine del David di Michelangelo veniva rimaneggiata da un'azienda produttrice di armi.